



Comune di  
Alessandria della Rocca  
Provincia di Agrigento  
**USCITA**  
Prot. N. 6258  
30 MAG 2022

**Comune di Alessandria della Rocca  
Ufficio di Protezione Civile**

**ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 30-05-2022**

**Oggetto: prevenzione incendi e pulizia fondi incolti sostituzione e annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 12.05.2022 – “Anticipo campagna antincendio”**

**IL SINDACO**

**Con la presente Ordinanza che sostituisce e annulla la precedente Ordinanza Sindacale n.08 del 12.05.2022**

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che comprende fra le attività di Protezione Civile la lotta agli incendi boschivi;

**Vista** la Legge Regionale 31 agosto 1998 n.14 che detta le norme in materia di Protezione Civile;

**Visto** il Dlgs. n.112/1998, che conferisce funzioni e compiti Amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

**Vista** la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che agli artt.33 e 42 prevede rispettivamente:

all' **art. 33** "l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone" e **all'art. 42** "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", individuando aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza";

**Vista** la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi"

**Vista** la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 che modifica ed integra la legge regionale n. 16/96 relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

**Visto** il Decreto del 4 giugno 2008 n. 297 con il quale il Presidente della R.S., anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli Incendi, ha emanato direttive ai comuni per disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

**Vista** la Circolare della Regione Sicilia -- Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzi Regionali - art 108 D. Lgs n. 112/98".

**Visto** il Regolamento Comunale sui fochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 11/04/1996-- Approvato con delibera C.C. n.ro 47 del 25/10/2007).

**Viste** le ulteriori disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia di incendi;

**Visti** gli artt. 423, 43 bis, e 449 del C.P.;

**Considerato** che questa Amministrazione in data 16.05.2017 ha sottoscritto il protocollo di collaborazione (e di indagini) con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca , Prot. n. 0007666 del 09-07-2021 in materia di incendi;

**Vista** la nota prot. n. 46768 del 23/05/2022 dell'Assessorato del Territorio Ambiente della Regione Siciliana - Comando del Corpo Forestale a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto:“**Anticipo Campagna Antincendio al 01 giugno anno 2022 - Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia**”;

**Rilevato** che nel tenitorio comunale sono presenti, anche in prossimità del centro abitato, aree aperte al pubblico uso, terreni incolti e aree boschive, infestate da sterpi ed arbusti, che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

**Ritenuto** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

#### **DISPONE**

Che chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte dei Territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o Autorità locali di PS. seguenti:

- Arma dei Carabinieri -Pronto Intervento tel. 112
- Comando locale Polizia Municipale tel.0922.981993
- Ufficio Comunale di Protezione Civile tel.0922.980206/980203/980201

#### **ORDINA**

##### **Art.1**

È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

**Nel periodo dal 01 giugno 2022 -- al 15 ottobre 2022, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:**

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare Inceneritori e bruciatori di gas che producano faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate «dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.,
  
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;
- usare fuochi d'artificio, In occasione di feste e Solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

## Art. 2

Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi, lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 01 giugno p.v., di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombri da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina. E di realizzare le fasce taglia fuoco per la sicurezza dell'intera area boschiva.

## ART. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura e, altresì, effettuare, con la necessaria tempestività ed urgenza, la manutenzione obbligatoria dei terreni di loro proprietà, ripristinando l'efficienza di tutte le fasce frangi fuoco ed effettuando la ripulitura delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento.

Durante la semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco.

## SANZIONI

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del Sindaco. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.
3. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
4. In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 01 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353. Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Alessandria della Rocca, il distacco delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina e la Polizia Provinciale, ognuno per le proprie competenze ed attribuzioni, restano incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, al Comando Prov. le Vigili del Fuoco di Agrigento, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento; al Servizio Regionale di Protezione Civile di Agrigento, al Comando della Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca, al Comando dei Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina, al Comando della Polizia Municipale di Alessandria della Rocca.

Dalla Residenza Municipale, li

30-05-2022

Il Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello

